



Direzione Generale

Alla Regione Puglia
Dipartimento promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione strategie e governo dell'offerta
servizio risorse umane e aziende sanitarie

ANTEL
Antel_segreteria@conftecnicu.eu

ANAAO ASSOMED
Segreteria.nazionale@anaao.postecert.it

F.I.Te.La.B
presidentenazionale@fitelab.it

OGGETTO: riscontro nota prot.n. AOO151/21 febbraio 2017 n. 001878 della Regione Puglia, nota del 31/1/2017 dell'ANTEL e nota del 1/2/2017 dell'ANAAO ASSOMED – concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di collaboratore tecnico professionale biologo – cat. D, pubblicato sul Burp n. 12 del 26/1/2017.

Con la presente si riscontrano le note in oggetto.

Preliminarmente si precisa che questa Azienda intende assumere Biologi non dirigenti, da destinare alle attività di **lettura citologica** per gli *Screening di popolazione per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile*, giusto quanto disposto dalla Regione Puglia con la mai revocata determinazione 13/07/2001 n°346.

All'Azienda è infatti nota la disciplina inerente al profilo di “Collaboratore professionale sanitario- Tecnico di laboratorio biomedico” ed i relativi titoli di accesso alla qualifica e pertanto non ha confuso il ruolo di tecnico di laboratorio con quello di collaboratore tecnico professionale biologo, avendo proprio l'obiettivo di acquisire la professionalità di laureati in scienze biologiche, per la lettura degli esami citologici, in possesso di comprovata esperienza in materia e di un corso semestrale di base di citologia, che se iscritti all'Albo possono eseguire e firmare le analisi citologiche ai sensi della Legge 396/67, così come espressamente previsto nella determinazione regionale citata.

Questa Azienda ha infatti ritenuto e ritiene che nessuna norma positiva vieti di ricercare la qualifica di “Collaboratore tecnico biologo” e non già dirigente, in regime di pubblico impiego contrattualizzato. Ciò perché l'ordinamento statale da sempre prevede la figura del Biologo Collaboratore.....*Il biologo collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei biologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.* (art.9 del DPR821/84).....*Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.*

E la stessa giurisprudenza Costituzionale ha statuito che*Vi è da aggiungere che il ruolo professionale del biologo non è solo quello che emerge dalla legge n. 396 del 1967, ma anche quello che si delinea all'interno delle strutture pubbliche ed in particolare nelle Unità sanitarie locali (è la stessa legge n. 396 del 1967 all'art. 8, secondo e terzo comma, a fare riferimento ai biologi dipendenti della pubblica amministrazione). In proposito non è senza rilievo sottolineare che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), sulla scorta di una nozione del diritto alla saluteomissis.....ha assicurato...**rilievo particolare alla figura del biologo, ciò non implica certo confusione e fungibilità con altre figure professionali che concorrono nella tutela della salute, ma postula semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti, come affermato da questa Corte con riguardo ai laboratori di analisi ospedalieri in cui sono appunto contemplati i diversi ruoli di biologo, chimico e medico (sentenza n. 29 del 1990).***

Il fatto poi che il DM 29/03/2001 non individui espressamente fra le professioni sanitarie la figura di *Collaboratore tecnico biologo*, non impedisce alle aziende sanitarie di provvedere in tal senso e per l'effetto prefigurare l'ingresso dei nuovi profili nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia e di rispondenza agli atti Regionale (**screening**), nonché in virtù delle disposizioni di cui al CCNL20/09/2001, integrativo del CCNL del 7/4/1999 ed in particolare ai punti 2 e 3 delle **Disposizioni Finali** che stabiliscono che

2. *Le parti, preso atto delle modifiche in atto dei percorsi formativi di livello universitario nonché delle equipollenze previste dalle vigenti disposizioni con riguardo alle denominazioni dei titoli di studio e dei diplomi delle professioni sanitarie...omissis... richiesti per l'accesso, ritengono che le aziende debbano provvedere all'automatico **aggiornamento delle relative dizioni nei relativi bandi di concorso.***

3. *Per quanto attiene ai diplomi di laurea richiesti per i collaboratori tecnico – professionali e amministrativo – professionali della categoria D, ...omissis... la dizione “diploma di laurea” richiesto per l'ammissione dall'esterno o dall'interno è automaticamente adeguata alle nuove denominazioni di legge di laurea di primo livello (denominata “laurea”) e di secondo livello (denominata “laurea specialistica”). Il bando di concorso dovrà indicare il titolo richiesto.*

Corre obbligo evidenziare come anche altri enti (ASL Brescia, Arpa Puglia, Regione Friuli), analogamente a quanto effettuato dalla scrivente Azienda hanno indetto concorsi pubblici per collaboratore tecnico-professionale biologo – categoria D.

Per tutto quanto sopra esposto si ribadisce la legittimità dell'operato di questa Azienda.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Stefano ROSSI)

